Ipotesi di accordo

Il giorno 24 maggio 2004 presso la Sede di Auchan Fano

tra

la Direzione dell'ipermercato e le Segreterie Provinciali di Filcams e Fisascat di Pesaro e le RSA si è svolto un incontro per proseguire il confronto in materia di orario di lavoro e di organizzazione del lavoro domenicale dell'ipermercato di Fano già avviato con ripetuti incontri durante l'anno 2003.

Premesso,

- che nel corso dei precedenti incontri svoltisi durante l'anno 2003 l'ipermercato aveva già comunicato l'intenzione di realizzare l'articolazione dell'orario di lavoro prevista dall'art. 32 lettera C del CCNL con orario a 38 ore effettive;
- che tale realizzazione è stata oggetto di ampia discussione tra le parti
- che come comunicato formalmente, a decorrere dal 1 gennaio 2004 l'ipermercato ha realizzato l'articolazione dell'orario di lavoro suddetta
- che nel corso di tali incontri le parti hanno anche affrontato il tema dell'organizzazione del lavoro domenicale e delle modalità organizzative per la relativa copertura;

dopo un ripetuto confronto e ampio dibattito sugli argomenti citati le parti hanno convenuto quanto segue.

Dal 1° gennaio 2004 l'articolazione dell'orario di lavoro sarà quella prevista dall'art. 32 lettera c) del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (38 ore effettive).

Al fine di consentire l'eventuale fruizione di un periodo di riposo ulteriore rispetto a quanto contrattualmente previsto, su richiesta del lavoratore potrà essere individualmente concordato e programmato con l'azienda un ulteriore periodo di riposo, da un minimo di una giornata a un massimo di una settimana lavorativa, da coprire tramite recupero di prestazioni (corrispondenti in termini di ore) aggiuntive rispetto a quelle previste dall'orario contrattuale.

Tali prestazioni/ore aggiuntive (corrispondenti al riposo programmato) dovranno essere autorizzate ed eseguite preventivamente rispetto al periodo programmato.

Le stesse prestazioni aggiuntive non dovranno essere in alcun modo retribuite né maggiorate ma saranno esclusivamente recuperate come riposo compensativo nel periodo programmato di riposo.

Le parti concordano, inoltre, che la programmazione di tale ulteriore periodo di riposo e le prestazioni aggiuntive correlate alla copertura non configurano in alcun modo applicazione dei modelli di flessibilità dell'orario previsti dal CCNL, non costituiscono clausole elastiche e, pertanto, non danno in alcun modo diritto ai trattamenti previsti da tali istituti, né a qualsivoglia trattamento previsto per il superamento dell'orario contrattuale, né per qualsiasi istituto simile e/o analogo da qualsiasi fonte previsto.

Nell'ambito del confronto le parti hanno inoltre esaminato i modelli organizzativi afferenti al lavoro domenicale extranatalizio e i trattamenti applicabili sulla base di quanto previsto dall'integrativo.

Le parti convengono che ai fini della copertura dell'organizzazione del lavoro domenicale e festivo, secondo quanto già sperimentato sulla base dell'accordo del 09.02.2000, sarà garantita la prestazione individuale minima di 2 domeniche su 4 e 3 su 5 di aperture al pubblico nell'ambito dei reparti, facendo ricorso prioritariamente alla disponibilità volontaria

Al fine di dirimere inoltre ogni controversia presente e futura in ordine alla interpretazione di quanto applicabile sulla base degli accordi preesistenti o di prassi esistenti, Le parti convengono comunemente che le maggiorazioni minime introdotte nelle tabella del punto B dell'accordo del 7 febbraio 2003 con la salvaguardia della prassi esistente della maggiorazione del 50%, deve intendersi sostituivo di qualsivoglia trattamento in essere e/o previsto dalla precedente contrattazione.

In via del tutto straordinaria e non ripetibile a saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa relativa a tale interpretazione le parti convengono che con la mensilità di novembre verrà riconosciuta a titolo transattivo la somma Una Tantum (riproporzionata in rapporto all'orario a tempo pieno per i part-time) pari a 180 euro.

Nell'ambito del confronto eseguito e di quanto definitivamente chiarito, le parti hanno convenuto di stabilire i relativi trattamenti ai sensi di quanto previsto nell'accordo integrativo aziendale.
Sulla base di quanto sopra le parti convengono che per il lavoro straordinario domenicale extranatalizio deve intendersi applicabile il trattamento di maggiorazione previsto nella tabella di cui al punto B dell'art. 22 dell'Accordo integrativo aziendale del 7.02.2003 con i valori in percentuali di seguito indicati:

maggiorazione del 50%	da 1 a 12 domeniche
maggiorazione del 70%	da 13 a 30 domeniche
maggiorazione del 100%	oltre 30 domeniche;

Relativamente al Premio di Progresso dell'ipermercato di Fano, le parti concordano che il valore del limite massimo previsto dall'art. 25 del CIA per l'anno 2004 sarà il medesimo dell'anno 2005.

Letto confermato e sottoscritto.

Auchan S.p.A.

Filcams
Fisascat

RSA

Auchan S.p.a.
20089 Rozzano - Milanofiori (MI)
Strada8 – Palazzo N
Tel. 02 5758.1

Capitale Sociale Euro 269.588.000,00
Reg. Imprese Milano – Cod. Fisc. e
Part. IVA n° 03349310965